

# Gazzetta ufficiale

# L 192

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

52° anno  
24 luglio 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

### REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 645/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione delle risorse all'interno della famiglia** ... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 647/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Brněnské pivo o Starobrněnské pivo (IGP)]** ..... 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 648/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione dell'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2008/2009** ..... 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 649/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2009 nel contesto della gestione annuale dei contingenti di pesca** ..... 14
- Regolamento (CE) n. 650/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008..... 42

Prezzo: 18 EUR

(segue)


# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 651/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008 .....	44
Regolamento (CE) n. 652/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova .....	45
Regolamento (CE) n. 653/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame .....	47
Regolamento (CE) n. 654/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine .....	49
Regolamento (CE) n. 655/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine .....	53
Regolamento (CE) n. 656/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 .....	55
Regolamento (CE) n. 657/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	57
Regolamento (CE) n. 658/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del burro per la 9 <sup>a</sup> gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 186/2009.....	59
Regolamento (CE) n. 659/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la 7 <sup>a</sup> gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 310/2009.....	60
★ <b>Regolamento (CE) n. 660/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante divieto di pesca della molva azzurra nelle zone VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola .....</b>	<b>61</b>

---



## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 645/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	26,0
	ZZ	26,0
0707 00 05	TR	100,7
	ZZ	100,7
0709 90 70	TR	98,9
	ZZ	98,9
0805 50 10	AR	59,7
	UY	48,0
	ZA	61,6
	ZZ	56,4
0806 10 10	EG	151,7
	MA	167,7
	TR	124,8
	US	141,6
	ZA	126,4
	ZZ	142,4
0808 10 80	AR	85,2
	BR	71,9
	CL	86,8
	CN	97,8
	NZ	89,5
	US	91,3
	ZA	91,5
	ZZ	87,7
0808 20 50	AR	106,3
	CL	82,2
	NZ	138,3
	ZA	118,8
	ZZ	111,4
0809 10 00	TR	161,4
	ZZ	161,4
0809 20 95	TR	280,0
	US	401,2
	ZZ	340,6
0809 30	TR	153,5
	ZZ	153,5
0809 40 05	IL	167,2
	ZZ	167,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 646/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

**recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione delle risorse all'interno della famiglia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale a livello nazionale ed europeo.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003 devono essere adottate misure di esecuzione con riguardo all'elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere ogni anno nella componente trasversale di EU-SILC. Per il

2010 occorre stabilire l'elenco delle variabili target secondarie da includere nel modulo sulla condivisione delle risorse all'interno della famiglia, nonché i codici delle variabili e le pertinenti definizioni.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco delle variabili target secondarie, i codici delle variabili e le definizioni per il modulo 2010 relativo alla condivisione delle risorse all'interno della famiglia da includere nella componente trasversale delle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione  
Joaquín ALMUNIA  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

## ALLEGATO

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le unità, le modalità di rilevazione dei dati, il periodo di riferimento e le disposizioni sulla trasmissione dei dati di cui in appresso.

**1. Unità**

Le domande relative alle sette variabili obbligatorie concernenti il regime e la gestione delle finanze delle famiglie sono poste a livello di famiglia.

Le domande per tutte le altre variabili incluse in questo modulo sono poste a livello individuale, utilizzando come periodo di riferimento la situazione attuale. Le variabili riguardano due diversi tipi di unità.

Le variabili relative al contributo al bilancio familiare comune, all'accesso a un conto bancario, all'assunzione di decisioni sulle spese, all'impiego del tempo e alle spese devono essere fornite per ciascun componente della famiglia o, se del caso, per tutti i rispondenti selezionati, di 16 anni e più, che vivono in una famiglia con almeno due componenti di 16 anni e più.

Le variabili relative all'assunzione di decisioni (sia specifiche sia generali) e alla durata della coabitazione dei partner devono essere fornite per ciascun componente della famiglia o, se del caso, per tutti i rispondenti selezionati, di 16 anni e più, che vivono con un partner.

**2. Modalità di rilevazione dei dati**

Per le variabili per le quali sono poste domande a livello di famiglia (sezione 1 nell'elenco che segue), la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

Per le variabili per le quali sono poste domande a livello individuale (sezioni 2 e 3 nell'elenco che segue), la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i componenti della famiglia di 16 anni e più o, se del caso, del rispondente della famiglia selezionato.

Date le caratteristiche delle informazioni da raccogliere sono ammesse solo interviste personali (in via eccezionale sono ammesse interviste proxy per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere).

**3. Periodo di riferimento**

Il periodo di riferimento per tutte le variabili target è la situazione attuale.

**4. Trasmissione di dati a Eurostat**

Le variabili target secondarie relative alla «condivisione delle risorse all'interno della famiglia» vanno trasmesse a Eurostat nel file dei dati delle famiglie (H) e nel file dei dati personali (P) dopo le variabili target primarie.

## TEMATICHE ED ELENCO DELLE VARIABILI TARGET

Modulo 2010		Condivisione delle risorse all'interno della famiglia
Denominazione della variabile	Codice	Variabile target
<b>1. Domande poste a livello di famiglia — obbligatorie</b>		
HA010		<b>Regime delle finanze familiari</b>
	1	Tutti i redditi sono trattati come risorse comuni
	2	Alcuni dei redditi sono trattati come risorse comuni e il resto come risorse private
	3	Tutti i redditi sono trattati come risorse private della persona che li percepisce
	4	La famiglia non ha redditi

Modulo 2010		Condivisione delle risorse all'interno della famiglia
Denominazione della variabile	Codice	Variabile target
HA010_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
HA020		<b>Gestione delle finanze comuni della famiglia</b>
	1	Uno o più dei componenti della famiglia
	2	Almeno un componente della famiglia e almeno una persona esterna alla famiglia partecipano alla gestione delle finanze comuni della famiglia
	3	Nessun componente della famiglia e almeno una persona esterna alla famiglia partecipano alla gestione delle finanze comuni della famiglia
HA020_F	4	La famiglia non ha finanze comuni
	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
HA030	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
		<b>Numero identificativo della persona 1 che gestisce le finanze della famiglia</b>
	Numero ID	Numero identificativo della persona 1
HA030_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-2	HA020≠1,2
HA040		<b>Numero identificativo della persona 2 che gestisce le finanze della famiglia</b>
	Numero ID	Numero identificativo della persona 2
HA040_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-2	HA020≠1,2 o meno di 2 componenti della famiglia partecipanti alla gestione delle finanze della famiglia
HA050		<b>Numero identificativo della persona 3 che gestisce le finanze della famiglia</b>
	Numero ID	Numero identificativo della persona 3
HA050_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-2	HA020≠1,2 o meno di 3 componenti della famiglia partecipanti alla gestione delle finanze della famiglia
HA060		<b>Numero identificativo della persona 4 che gestisce le finanze della famiglia</b>
	Numero ID	Numero identificativo della persona 4

Modulo 2010		Condivisione delle risorse all'interno della famiglia
Denominazione della variabile	Codice	Variabile target
HA060_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-2	HA020*1,2 o meno di 4 componenti della famiglia partecipanti alla gestione delle finanze della famiglia
HA070		<b>Numero identificativo della persona 5 che gestisce le finanze della famiglia</b>
	Numero ID	Numero identificativo della persona 5
HA070_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-2	HA020*1,2 o meno di 5 componenti della famiglia partecipanti alla gestione delle finanze della famiglia
<b>2. Domande poste a livello individuale — obbligatorie</b>		
PA010		<b>Quota del reddito personale tenuta separata dal bilancio familiare comune</b>
	1	Tutto il reddito personale del rispondente
	2	Più della metà del reddito personale del rispondente
	3	Circa la metà del reddito personale del rispondente
	4	Meno della metà del reddito personale del rispondente
	5	Nulla
PA010_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
PA020		<b>Accesso a un conto bancario</b>
	1	Sì
	2	No
PA020_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
PA030		<b>Assunzione di decisioni sulle spese quotidiane</b>
	1	Più il rispondente
	2	Entrambi in uguale misura
	3	Più il partner
PA030_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-2	Rispondente non facente parte di una coppia che vive nella famiglia (RB240_F=-2)

Modulo 2010		Condivisione delle risorse all'interno della famiglia
Denominazione della variabile	Codice	Variabile target
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
PA040		<b>Assunzione di decisioni sulle spese importanti per i figli</b>
	1	Più il rispondente
	2	Entrambi in uguale misura
	3	Più il partner
PA040_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-2	Rispondente non facente parte di una coppia che vive nella famiglia (RB240_F=-2) o facente parte di una coppia che non è responsabile per i bambini (nonni, genitore unico che vive con una coppia)
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente, famiglia senza figli di meno di 16 anni o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
PA050		<b>Assunzione di decisioni sugli acquisti di mobili e di beni di consumo costosi</b>
	1	Più il rispondente
	2	Entrambi in uguale misura
	3	Più il partner
	4	Mai prese decisioni
PA050_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-2	Rispondente non facente parte di una coppia che vive nella famiglia (RB240_F=-2)
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
PA060		<b>Assunzione di decisioni sull'ottenimento di prestiti</b>
	1	Più il rispondente
	2	Entrambi in uguale misura
	3	Più il partner
	4	Mai prese decisioni
PA060_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-2	Rispondente non facente parte di una coppia che vive nella famiglia (RB240_F=-2)
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

Modulo 2010		Condivisione delle risorse all'interno della famiglia
Denominazione della variabile	Codice	Variabile target
PA070		<b>Assunzione di decisioni sull'uso dei risparmi</b>
	1	Più il rispondente
	2	Entrambi in uguale misura
	3	Più il partner
	4	Nessun risparmio (in comune)
	5	Mai prese decisioni
PA070_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-2	Rispondente non facente parte di una coppia che vive nella famiglia (RB240_F=-2)
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
PA080		<b>Assunzione di decisioni (in generale)</b>
	1	Più il rispondente
	2	Entrambi in uguale misura
	3	Più il partner
PA080_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-2	Rispondente non facente parte di una coppia che vive nella famiglia (RB240_F=-2)
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
PA090		<b>Libertà di decisione sulle spese per consumi personali, attività di svago e hobby</b>
	1	Sì, sempre o quasi sempre
	2	Sì, talvolta
	3	Mai o quasi mai
PA090_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
PA100		<b>Libertà di decisione sulle spese per i figli (compresa la loro paghetta)</b>
	1	Sì, sempre o quasi sempre
	2	Sì, talvolta
	3	Mai o quasi mai

Modulo 2010		Condivisione delle risorse all'interno della famiglia
Denominazione della variabile	Codice	Variabile target
PA100_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente, famiglia senza figli di meno di 16 anni o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
PA110		<b>Durata della coabitazione dei partner</b>
	0-99	Numero di anni
PA110_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-2	N a (nessun partner o il partner non è un componente della famiglia)
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
<b>3. Domande poste a livello individuale — facoltative</b>		
PA120		<b>Tempo impiegato per recarsi al lavoro e per tornare dal lavoro</b>
	0-99	Ore alla settimana
PA120_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-2	N. a. (PL030≠1,2)
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
	-5	Domanda non posta
PA130		<b>Tempo dedicato allo svago</b>
	0-99	Ore alla settimana
PA130_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
	-5	Domanda non posta
PA140		<b>Tempo destinato alle attività domestiche, alla cura dei bambini o di altre persone a carico</b>
	0-99	Ore alla settimana
PA140_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-3	Rispondente non selezionato

Modulo 2010		Condivisione delle risorse all'interno della famiglia
Denominazione della variabile	Codice	Variabile target
	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
	-5	Domanda non posta
PA150	0+	<b>Entità delle spese personali al mese</b> Valuta nazionale al mese
PA150_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
	-5	Domanda non posta
PA160	0+	<b>Entità delle spese sostenute mensilmente per i figli dalla persona intervistata</b> Valuta nazionale al mese
PA160_F	1	Variabile compilata
	-1	Mancante
	-3	Rispondente non selezionato
	-4	Famiglia con un solo componente, famiglia senza figli di meno di 16 anni o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più
	-5	Domanda non posta

**REGOLAMENTO (CE) N. 647/2009 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2009****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Brněnské pivo o Starobrněnské pivo (IGP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Brněnské pivo» o «Starobrněnské pivo», presentata dalla Repubblica ceca, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 310 del 5.12.2008, pag. 25.

## ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

**Classe 2.1. Birre**

REPUBBLICA CECA

Brněnské pivo o Starobrněnské pivo (IGP)  
  

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 648/2009 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2009****recante fissazione dell'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2008/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 90, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati da versare alle imprese di trasformazione, limitatamente al quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 89 dello stesso regolamento.
- (2) In applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati <sup>(2)</sup>, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi di foraggi

essiccati per i quali è stato riconosciuto il diritto all'aiuto per la campagna di commercializzazione 2008/2009. Dalle suddette comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.

- (3) L'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati ammonta quindi a 33 EUR/t, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 2008/2009, l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati è fissato a 33 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4.

## REGOLAMENTO (CE) N. 649/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

## recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2009 nel contesto della gestione annuale dei contingenti di pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione, qualora abbia accertato che uno Stato membro ha superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, procede a una detrazione delle possibilità di pesca future di tale Stato membro.
- (2) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 stabilisce i criteri e le condizioni in base ai quali la Commissione può effettuare tali detrazioni.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica il contingente, di riportare all'anno successivo il 10 % al massimo del loro contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde <sup>(3)</sup>, il regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici <sup>(4)</sup>, il regolamento (CE) n. 1579/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici <sup>(5)</sup> e il regolamento (CE)

n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(6)</sup>, fissano contingenti per taluni stock per il 2008 e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

- (5) Il regolamento (CE) n. 1139/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008, che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici <sup>(7)</sup>, il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde <sup>(8)</sup>, il regolamento (CE) n. 1322/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici <sup>(9)</sup> e il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(10)</sup>, fissano contingenti per taluni stock per il 2009.
- (6) Per il Regno Unito e l'Irlanda e per la Polonia alcuni di questi contingenti per il 2009 sono stati adeguati dal regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(11)</sup>, e dal regolamento (CE) n. 635/2008 della Commissione, del 3 luglio 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio <sup>(12)</sup>.
- (7) Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2008, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti per il 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente relativo al 2009.

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU L 312 del 30.11.2007, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 346 del 29.12.2007, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 308 del 19.11.2008, pag. 3.

<sup>(8)</sup> GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 345 del 23.12.2008, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

<sup>(12)</sup> GU L 176 del 4.7.2008, pag. 8.

- (8) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2009 devono formare oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 prevede che, in caso di superamento degli sbarchi consentiti nel 2008, si proceda a detrazioni ponderate dai contingenti nazionali relativi al 2009 per taluni stock indicati nei regolamenti (CE) n. 2015/2006, (CE) n. 1404/2007, (CE) n. 1579/2007 e (CE) n. 40/2008.
- (9) Per alcuni Stati membri le detrazioni da applicare sono superiori ai rispettivi contingenti per il 2009. Viste le norme stabilite all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di garantire parità di trattamento tra gli Stati membri e contribuire efficacemente alla conservazione delle risorse compensando nel modo più completo possibile l'eccessivo sforzo di pesca esercitato in passato, è opportuno provvedere affinché anche in tali casi venga detratto l'intero quantitativo. Pertanto le navi di tali Stati membri non devono essere autorizzate a pescare le specie in questione nelle zone considerate nel 2009 e la detrazione dei quantitativi rimanenti deve essere effettuata negli anni successivi. La Commissione deve quindi detrarre il quantitativo rimanente dal contingente corrispondente relativo al 2010 e, se del caso, agli anni successivi, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (10) Tuttavia gli Stati membri devono essere autorizzati a compensare i quantitativi rimanenti da detrarre grazie

all'ottenimento di possibilità di pesca supplementari per gli stock considerati per il 2009 mediante uno scambio di contingenti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, in modo così da evitare detrazioni di tali quantitativi dalle rispettive possibilità di pesca per il 2010 o per gli anni successivi.

- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (CE) n. 1139/2008, (CE) n. 1322/2008, (CE) n. 1359/2008 e (CE) n. 43/2009 sono aumentati come indicato nell'allegato I o ridotti come indicato nell'allegato II.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le riduzioni previste nei regolamenti (CE) n. 147/2007 e (CE) n. 635/2008.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione  
Joe BORG  
Membro della Commissione

## ALLEGATO I

## RIPORTO DEI CONTINGENTI AL 2009

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
BEL	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	2 345	515,0	129,8	27,5	234,50	2 595	2 830	
BEL	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE	70	65,9	0	94,1	4,10	0	4	
BEL	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	69	22,9	0	33,2	6,90	12	19	
BEL	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	VIIb-k, VIII, IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1	209	201,0	0	96,2	8,00	167	173	COD/7XAD34
									72	74	COD/07D.
BEL	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque comunitarie delle zone Vb e VIa	9	0,0		0,0	0,90	4	5	
BEL	HAD/6B1214	Eglefino	VIb, XII e XIV	17	0,0	0	0,0	1,70	13	15	
BEL	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	85	55,8	0	65,6	8,50	26	35	
BEL	HKE/571214	Nasello	VI, VII; acque comunitarie della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV	231	7,0	0	3,0	23,10	265	288	
BEL	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, b, d, e	10	3,0	0	30,0	1,00	9	10	
BEL	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	494	137,1	0	27,8	49,40	494	543	
BEL	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	VIIIa, b, d, e	6	5,3	0	88,3	0,60	0	1	
BEL	LIN/04.	Molva	Acque comunitarie della zona IV	17	13,4	0	78,8	1,70	18	20	
BEL	LIN/6X14.	Molva	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	70	49,0	0	70,0	7,00	40	47	
BEL	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	556	197,0	0	35,4	55,60	1 299	1 355	
BEL	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	626	135,9	0	21,7	62,60	37	100	
BEL	PLE/7FG.	Passera di mare	VIII f e VII g	236	165,7	0	70,2	23,60	59	83	
BEL	SOL/07A.	Sogliola	VIIa	493	204,6	0	41,5	49,30	237	286	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
BEL	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	1 965	1 253,4	0	63,8	196,50	1 420	1 617	
BEL	SOL/24.	Sogliola	Acque comunitarie delle zone II e IV	1 380	1 354,0	0	98,1	26,00	1 159	1 185	
BEL	SOL/7FG.	Sogliola	VIII f e VII g	654	423,2	0	64,7	65,40	621	686	
BEL	SOL/7HJK.	Sogliola	VIII h, VII j e VIII k	54	8,1	0	15,0	5,40	46	51	
BEL	SOL/8AB.	Sogliola	VIII a e b	323	313,4	0	97,0	9,60	54	64	
BEL	T/B/2AC4-C	Rombo chiodato e rombo liscio	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	361	287,1	0	79,5	36,10	386	422	
DNK	USK/3EI.	Brosmio	Acque comunitarie della zona III	14	0,4		2,9	1,40	14	15	USK/03-C.
DNK	USK/4EI.	Brosmio	Acque comunitarie della zona IV	62	0,3		0,5	6,20	62	68	USK/04-C.
DNK	COD/03AS.	Merluzzo bianco	Kattegat	465	274,6		59,1	46,50	312	359	
DNK	HKE/3A/BCD	Nasello	IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId	1 655	511,2		30,9	165,50	1 430	1 596	
DNK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	1 210	507,5		41,9	121,00	1 045	1 166	
DNK	WHB/1X14	Melù	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIII d, VIII e, XII e XIV	13 774	12 867,2		93,4	906,80	11 307	12 214	
DNK	LIN/1/2.	Molva	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II	10	0,0		0,0	1,00	10	11	
DNK	LIN/03.	Molva	IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId	64	56,0		87,5	6,40	57	63	
DNK	LIN/04.	Molva	Acque comunitarie della zona IV	286	33,0		11,5	28,60	286	315	
DNK	LIN/05.	Molva	Acque comunitarie e acque internazionali della zona V	6	0,0		0,0	0,60	6	7	
DNK	LIN/6X14.	Molva	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	6	0,0		0,0	0,60	7	8	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
DNK	NEP/3A/BCD	Scampo	IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e III d	4 039	3 211,2		79,5	403,90	3 800	4 204	
DNK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	1 520	546,3		35,9	152,00	1 299	1 451	
DNK	T/B/2AC4-C	Rombo chiodato e rombo liscio	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	884	434,4		49,1	88,40	825	913	
DNK	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e III d	869	608,3		70,0	86,90	671	758	
DNK	SOL/24.	Sogliola	Acque comunitarie delle zone II e IV	677	492,2		72,7	67,70	530	598	
DNK	DGS/2AC4-C	Spinarolo/gattuccio	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	57	18,7		32,8	5,70	26	32	
DNK	JAX/578/14	Sugarello	VI, VII e VIIIa, VIIIb, VIII d e VIIIe; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	6 810	3 766,5		55,3	681,00	15 056	15 737	
DNK	HER/1/2.	Aringa	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II	31 243	31 127,8		99,6	115,20	36 647	36 762	
DNK	BLI/03-	Molva azzurra	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III	7	0,1		1,4	0,70	5	6	
DNK	BLI/245.	Molva azzurra	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V	7	0,0		0,0	0,70	5	6	
DNK	HER/3BC + 24	Aringa	Sottodivisioni 22-24	9 391	6 497,6		69,2	939,10	3 809	4 748	
DNK	COD/3BC + 24	Merluzzo bianco	Sottodivisioni 22-24	10 963	9 519,9		86,8	1 096,30	7 230	8 326	
DNK	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e III d	2 590	1 508,8		58,3	259,00	2 179	2 438	
DEU	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	309	168,2	0	54,4	30,90	289	320	
DEU	COD/03AS.	Merluzzo bianco	IIIa Kattegat	9	1,4	0	15,6	0,90	6	7	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
DEU	DGS/15X14	Spinarolo/ gattuccio	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, da V a VIII, XII, XIV	31	0,0	0	0,0	3,10	16	19	
DEU	DGS/2AC4-C	Spinarolo/ gattuccio	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	10	3,0	0	30,0	1,00	5	6	
DEU	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque comunitarie delle zone Vb e VIa	11	0,0	0	0,0	1,10	5	6	
DEU	HAD/6B1214	Eglefino	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	20	0,0	0	0,0	2,00	16	18	
DEU	HER/1/2.	Aringa	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II	8 092	3 904,1	4 176,2	99,9	11,70	6 418	6 430	
DEU	HER/5B6ANB	Aringa	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	2 557	2 527,0	0	98,8	30,00	2 359	2 389	
DEU	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj, VIIk	193	192,0	0	99,5	1,00	66	67	
DEU	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	137	122,4	0	89,3	13,70	120	134	
DEU	JAX/578/14	Sugarello	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe e Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	19 178	11 454,3	0	59,7	1 917,80	12 035	13 953	
DEU	LIN/03.	Molva	IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId	7	1,3	0	18,6	0,70	7	8	
DEU	LIN/04.	Molva	Acque comunitarie della zona IV	177	18,8	0	10,6	17,70	177	195	
DEU	LIN/05.	Molva	Acque comunitarie e acque internazionali della zona V	6	0,0	0	0,0	0,60	6	7	
DEU	LIN/1/2.	Molva	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II	10	0,3	0	3,0	1,00	10	11	
DEU	LIN/6X14.	Molva	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	147	43,8	0	29,8	14,70	147	162	
DEU	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	718	242,3	0	33,7	71,80	19	91	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
DEU	NEP/3A/BCD	Scampo	IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId	28	20,7	0	73,9	2,80	11	14	
DEU	SOL/24.	Sogliola	Acque comunitarie delle zone II e IV	516	494,2	0	95,8	21,80	927	949	
DEU	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId	50	34,4	0	68,8	5,00	39	44	
DEU	SRX/2AC4-C	Razze	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	23	9,9	0	43,0	2,30	14	16	
DEU	T/B/2AC4-C	Rombo chiodato e rombo liscio	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	286	229,5	0	80,2	28,60	211	240	
DEU	USK/4EI.	Brosmio	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II e XIV	19	0,6	0	3,2	1,90	7	9	USK/1214EI
DEU	USK/3EI.	Brosmio	Acque comunitarie della zona III	7	0,0	0	0,0	0,70	7	8	USK/03-C.
DEU	WHB/1X14	Melù	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone da I a VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	24 563	24 559,0	0	100,0	4,00	4 396	4 400	
DEU	WHG/561214	Merlano	VI; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	5	0,0	0	0,0	0,50	4	5	
DEU	HER/3BC + 24	Aringa	Sottodivisioni 22-24	25 254	20 860,6	0	82,6	2 525,40	14 994	17 519	
DEU	COD/3BC + 24	Merluzzo bianco	Sottodivisioni 22-24	5 822	5 491,0	0	94,3	331,00	3 487	3 818	
DEU	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId	288	251,0	0	87,2	28,80	242	271	
DEU	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId	32 563	26 654,0	0	81,9	3 256,30	24 994	28 250	
ESP	ANE/9/3411	Acciuga	IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1	3 826	2 963,3	0	77,5	382,60	3 826	4 209	
ESP	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	2 291	2 043,2	0	89,2	229,10	1 031	1 260	
ESP	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	1 267	1 121,6	0	88,5	126,70	1 206	1 333	
ESP	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX, X, acque comunitarie della zona Copace 34.1.1	1 570	1 564,2	0	99,6	5,80	1 467	1 473	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
ESP	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque comunitarie delle zone Vb e VIa	25	10,4	0	41,6	2,50	0	3	
ESP	HKE/571214	Nasello	VI, VII; acque comunitarie della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV	12 286	11 164,0	0	90,9	1 122,00	8 513	9 635	
ESP	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	7 709	6 385,0	0	82,8	770,90	5 926	6 697	
ESP	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1	4 432	4 427,0	0	99,9	5,00	5 186	5 191	
ESP	JAX/578/14	Sugarello	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	3 195	2 838,8	0	88,9	319,50	16 435	16 755	
ESP	JAX/8C9.	Sugarello	VIIIc e IX	31 443	31 421,6	0	99,9	21,40	31 069	31 090	
ESP	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	5 490	4 562,1	0	83,1	549,00	5 490	6 039	
ESP	LEZ/561214	Lepidorombi	VI; acque comunitarie della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV	295	233,0	0	79,0	29,50	318	348	
ESP	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	1 301	532,2	0	40,9	130,10	1 176	1 306	
ESP	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX, X, acque comunitarie della zona Copace 34.1.1	1 351	1 197,1	0	88,6	135,10	1 320	1 455	
ESP	LIN/6X14.	Molva	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	2 969	1 387,1	0	46,7	296,90	2 969	3 266	
ESP	NEP/07.	Scampo	VII	1 644	465,9	0	28,3	164,40	1 479	1 643	
ESP	NEP/08C.	Scampo	VIIIc	111	54,3	0	48,9	11,10	108	119	
ESP	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque comunitarie della zona Vb	44	1,2	0	2,7	4,40	38	42	
ESP	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	60	0,8	0	1,3	6,00	246	252	
ESP	NEP/9/3411	Scampo	IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1	111	83,5	0	75,2	11,10	94	105	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
ESP	WHB/8C3411	Melù	VIIIc, IX, X, acque comunitarie della zona Copace 34.1.1	30 053	19 415,0	0	64,6	3 005,30	12 124	15 129	
ESP	ALF/3X14-	Berici	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	74	72,2	0	97,6	1,80	74	74	
ESP	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX e X	14	8,8	0	62,9	1,40	11	12	
ESP	DWS/56789-	Squali di acque profonde	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX	202	195,2	0	96,6	6,80	93	100	
ESP	DWS/12-	Squali di acque profonde	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona XII	41	0,0	0	0,0	4,10	17	21	
ESP	GFB/89-	Musdee	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX	222	218,6	0	98,5	3,40	242	245	
ESP	ORY/06-	Pesce specchio atlantico	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VI	5	0,0	0	0,0	0,50	2	3	
ESP	RNG/8X14-	Granatiere	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	5 777	3 502,0	0	60,6	577,70	3 734	4 312	
ESP	SBR/678-	Occhialone	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII	191	173,8	0	91,0	17,20	204	221	
ESP	SBR/09-	Occhialone	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona IX	935	72,6	0	7,8	93,50	722	816	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
ESP	SBR/10-	Occhialone	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X	11	0,0	0	0,0	1,10	10	11	
FRA	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	17 372	11 987,2	0	69,0	1 737,20	16 651	18 388	
FRA	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	7 447	5 720,7	0	76,8	744,70	6 714	7 459	
FRA	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1	35	29,9	0	85,4	3,50	1	5	
FRA	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	50	3,0	0	6,0	5,00	33	38	
FRA	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	Da VIIb a VIIk, VIII, IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1	3 372	3 289,7	0	97,6	82,30	2 735	2 789	COD/7XAD34
									1 409	1 437	COD/07D.
FRA	DGS/15X14	Spinarolo/ gattuccio	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV	614	263,8	0	43,0	61,40	309	370	
FRA	DGS/2AC4-C	Spinarolo/ gattuccio	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	18	2,3	0	12,8	1,80	37	39	
FRA	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque comunitarie delle zone Vb e VIa	421	118,1	0	28,1	42,10	194	236	
FRA	HAD/6B1214	Eglefino	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	812	1,1	0	0,1	81,20	649	730	
FRA	HER/5B6ANB	Aringa	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	561	560,0	0	99,8	1,00	446	447	
FRA	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	526	517,4	0	98,4	8,60	365	374	
FRA	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	597	539,8	0	90,4	57,20	231	288	
FRA	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	12 676	6 271,7	0	49,5	1 267,60	13 147	14 415	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
FRA	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	14 590	6 680,7	0	45,8	1 459,00	13 309	14 768	
FRA	JAX/578/14	Sugarello	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	16 131	10 575,1	0	65,6	1 613,10	7 952	9 565	
FRA	JAX/8C9.	Sugarello	VIIIc e IX	435	101,5	0	23,3	43,50	393	437	
FRA	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	6 663	1 571,3	0	23,6	666,30	6 663	7 329	
FRA	LEZ/561214	Lepidorombi	VI; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	818	169,1	0	20,7	81,80	1 240	1 322	
FRA	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	1 054	514,5	0	48,8	105,40	949	1 054	
FRA	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona Copace 31.1.1	37	12,0	0	32,4	3,70	66	70	
FRA	LIN/05.	Molva	Acque comunitarie della zona V	8	7,3	0	91,3	0,70	6	7	
FRA	LIN/1/2.	Molva	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II	10	4,6	0	46,0	1,00	10	11	
FRA	LIN/6X14.	Molva	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	3 166	2 429,7	0	76,7	316,60	3 166	3 483	
FRA	NEP/07.	Scampo	VII	6 741	2 385,9	0	35,4	674,10	5 994	6 668	
FRA	NEP/08C.	Scampo	VIIIc	28	10,7	0	38,2	2,80	4	7	
FRA	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	44	0,1	0	0,2	4,40	38	42	
FRA	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque comunitarie della zona Vb	179	0,0	0	0,0	17,90	153	171	
FRA	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	4 705	2 925,3	0	62,2	470,50	3 858	4 329	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
FRA	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	23	0,5	0	2,2	2,30	16	18	
FRA	PLE/7BC.	Passera di mare	VIIb e VIIc	20	11,6	0	58,0	2,00	19	21	
FRA	PLE/7FG.	Passera di mare	VIIIf e VIIg	139	124,3	0	89,4	13,90	107	121	
FRA	PLE/7HJK.	Passera di mare	VIIIh, VIIj e VIIk	37	27,9	0	75,4	3,70	16	20	
FRA	SOL/07A.	Sogliola	VIIa	5	0,2	0	4,0	0,50	3	4	
FRA	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	3 919	2 094,3	0	53,4	391,90	2 840	3 232	
FRA	SOL/24.	Sogliola	Acque comunitarie delle zone II e IV	919	796,4	0	86,7	91,90	232	324	
FRA	SOL/7BC.	Sogliola	VIIb e VIIc	10	7,3	0	73,0	1,00	10	11	
FRA	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf e VIIg	70	59,4	0	84,9	7,00	62	69	
FRA	SOL/7HJK.	Sogliola	VIIIh, VIIj e VIIk	118	69,1	0	58,6	11,80	92	104	
FRA	SOL/8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	4 235	3 808,8	0	89,9	423,50	4 024	4 448	
FRA	SRX/2AC4-C	Razze	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	72	68,8	0	95,6	3,20	43	46	
FRA	T/B/2AC4-C	Rombo chiodato e rombo liscio	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	99	37,5	0	37,9	9,90	99	109	
FRA	USK/1214EI	Brosmio	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II e XIV	7	4,8	0	68,6	0,70	7	8	
FRA	USK/4EI.	Brosmio	Acque comunitarie della zona IV	44	15,1	0	34,3	4,40	44	48	USK/04-C.
FRA	USK/567EI.	Brosmio	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone V, VI e VII	335	319,8	0	95,5	15,20	254	269	
FRA	WHB/1X14	Melù	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIId, VIIIe, XII e XIV	16 382	14 232,9	0	86,9	1 638,20	7 869	9 507	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
FRA	WHG/07A.	Merlano	VIIa	10	0,4	0	4,0	1,00	7	8	
FRA	WHG/561214	Merlano	VI; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	90	2,2	0	2,4	9,00	70	79	
FRA	ALF/3X14-	Berici	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	33	23,2	0	70,3	3,30	20	23	
FRA	BLI/245-	Molva azzurra	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V	49	36,9	0	75,3	4,90	28	33	
FRA	BLI/67-	Molva azzurra	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI e VII	1 979	1 689,8	0	85,4	197,90	1 518	1 716	
FRA	BSF/1234-	Pesce sciabola nero	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV	6	0,0	0	0,0	0,60	4	5	
FRA	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII	2 880	2 717,4	0	94,4	162,60	2 189	2 352	
FRA	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX e X	42	33,6	0	80,0	4,20	28	32	
FRA	DWS/56789-	Squali di acque profonde	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX	1 007	857,7	0	85,2	100,70	339	440	
FRA	DWS/12-	Squali di acque profonde	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona XII	11	0,0	0	0,0	1,10	6	7	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
FRA	GFB/1234-	Musdee	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV	11	0,3	0	2,7	1,10	9	10	
FRA	GFB/567-	Musdee	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI e VII	972	729,4	0	75,0	97,20	356	453	
FRA	GFB/89-	Musdee	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX	43	35,3	0	82,1	4,30	15	19	
FRA	GFB/1012-	Musdee	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X e XII	11	0,0	0	0,0	1,10	9	10	
FRA	ORY/06-	Pesce specchio atlantico	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VI	25	5,1	0	20,4	2,50	11	14	ORY/06-C.
FRA	ORY/07-	Pesce specchio atlantico	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VII	108	84,7	0	78,4	10,80	50	61	ORY/07-C.
FRA	ORY/1X14-	Pesce specchio atlantico	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV	23	14,0	0	60,9	2,30	9	11	ORY/1CX14C
FRA	RNG/1245A-	Granatiere	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, IV e Va	15	0,3	0	2,0	1,50	11	13	
FRA	RNG/5B67-	Granatiere	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI e VII	4 204	1 698,8	0	40,4	420,40	3 222	3 642	
FRA	RNG/8X14-	Granatiere	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, XII e XIV	222	7,7	0	3,5	22,20	172	194	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
FRA	SBR/678-	Occhialone	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII	79	75,0	0	94,9	4,00	10	14	
FIN	HER/30/31.	Aringa	Golfo di Botnia (sottodivisioni 30-31)	79 625	61 020,8	0	76,6	7 962,50	67 777	75 740	
FIN	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-32	25 292	24 560,5	0	97,1	731,50	20 652	21 384	
FIN	COD/3BC + 24	Merluzzo bianco	Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-24	165	160,3	0	97,2	4,70	140	145	
LTU	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e III d	24 773	13 479,5	0	54,4	2 477,30	20 652	23 129	
LTU	JAX/578/14	Sugarello	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIII d e VIIIe; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	6 144	2 725,0	0	44,4	614,40	0	614	
LTU	WHB/1X14	Melù	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIII d, VIIIe, XII e XIV	5 346	5 332,0	0	99,7	14,00	0	14	
NLD	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	207	5,8		2,8	20,70	336	357	
NLD	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	5	0,0		0,0	0,50	3	4	
NLD	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	Da VIIb a VIIk, VIII, IX, X, acque comunitarie della zona Copace 34.1.1	35	27,4		78,3	3,50	1	1	COD/7XAD34
									42	46	COD/07D.
NLD	DGS/2AC4-C	Spinarolo/ gattuccio	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	15	9,5		63,3	1,50	7	9	
NLD	DGS/15X14	Spinarolo/ gattuccio	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV	6	5,0		83,3	0,60	1	2	
NLD	HER/1/2.	Aringa	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II	30 020	28 845,1		96,1	1 174,90	13 115	14 290	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
NLD	HER/5B6ANB.	Aringa	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone Vb, Vib e VIaN	4 322	4 087,2		94,6	234,80	2 359	2 594	
NLD	HER/6AS7BC	Aringa	VIaS, VIIb e VIIc	287	286,3		99,8	0,70	847	848	
NLD	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	420	381,0		90,7	39,00	365	404	
NLD	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	121	120,3		99,4	0,70	60	61	
NLD	JAX/578/14	Sugarello	VI, VII, VIIa, VIIb, VIIc e VIIe; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	65 621	43 144,1		65,7	6 562,10	57 415	63 977	
NLD	LIN/04.	Molva	Acque comunitarie della zona IV	6	0,3		5,0	0,60	6	7	
NLD	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	1 546	674,4		43,6	154,60	669	824	
NLD	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	14	0,0		0,0	1,40	11	12	
NLD	PLE/7HJK.	Passera di mare	VIIh, VIIj e VIIk	76	0,0		0,0	7,60	32	40	
NLD	SOL/24.	Sogliola	Acque comunitarie delle zone II e IV	9 974	9 422,5		94,5	551,50	10 466	11 018	
NLD	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId	74	2,6		3,5	7,40	65	72	
NLD	SOL/7HJK.	Sogliola	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	87	0,0		0,0	8,70	74	83	
NLD	T/B/2AC4-C	Rombo chiodato e rombo liscio	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	2 864	2 174,5		75,9	286,40	2 923	3 209	
IRL	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	2 969	2 465,6	0	83,0	296,90	2 128	2 425	
IRL	COD/07A	Merluzzo bianco	VIIa	624	605,8		97,1	18,20	592	610	
IRL	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	Da VIIb a VIIk, VIII, IX, X, acque comunitarie della zona Copace 34.1.1	739	705,2	0	95,4	33,80	825	859	COD/7XAD34
IRL	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque comunitarie delle zone Vb e VIa	1 106	878,9	0	79,5	110,60	576	687	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
IRL	HAD/6B1214	Eglefino	Vlb, XII e XIV	761	721,1	0	94,8	39,90	463	503	
IRL	HER/1/2.	Aringa	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II	8 535	6 856,0	1 200,3	94,4	478,7	9 487	9 669	
IRL	HER/5B6ANB	Aringa	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	3 064	2 840,4	0	92,7	223,60	3 187	3 411	
IRL	HER/07A/MM	Aringa	VIIa	9	5,0	0	55,6	0,90	1 250	1 251	
IRL	HER/6AS7BC	Aringa	VIaS, VIIb e VIIc	12 732	10 491,0	0	82,4	1 273,20	8 467	9 740	
IRL	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	7 602	6 797,8	0	89,4	760,20	5 115	5 875	
IRL	HKE/571214	Nasello	VI, VII; acque comunitarie della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV	1 833	1 400,9	0	76,4	183,30	1 593	1 776	
IRL	JAX/578/14	Sugarello	VI, VII e VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	42 483	35 895,5	0	84,5	4 248,30	39 179	43 427	
IRL	LIN/6X14.	Molva	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII VIII, IX, X, XII e XIV	778	521,3	0	67,0	77,80	793	871	
IRL	LEZ/561214	Lepidorombi	VI; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	276	239,6	0	86,8	27,60	363	391	
IRL	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	3 029	1 512,2	0	49,9	302,90	3 029	3 332	
IRL	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque comunitarie della zona Vb	307	57,3	0	18,7	30,70	255	286	
IRL	NEP/07.	Scampo	VII	9 412	9 160,4	0	97,3	251,60	9 091	9 343	
IRL	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	654	101,2	0	15,5	65,40	934	999	
IRL	PLE/7BC	Passera di mare	VIIb e VIIc	88	20,8	0	23,6	8,80	75	84	
IRL	PLE/7HJK	Passera di mare	VIIh, VIIj e VIIk	132	72,6	0	55,0	13,20	184	197	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
IRL	SOL/07A.	Sogliola	VIIa	86	64,4	0	74,9	8,60	80	89	
IRL	SOL/7BC.	Sogliola	VIIb e VIIc	49	31,6	0	64,5	4,90	40	45	
IRL	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf e VIIg	30	28,2	0	94,0	1,80	31	33	
IRL	SOL/7HJK.	Sogliola	VIIIh, VIIj e VIIk	283	72,1	0	25,5	28,30	249	277	
IRL	DGS/15X14	Spinarolo	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV	390	124,3	0	31,9	39,00	195	234	
IRL	USK/567E1	Brosmio	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone V, VI e VII	7	5,6	0	80,0	0,70	25	26	
IRL	WHB/1X14	Melù	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	23 732	22 855,1	0	96,3	876,90	8 756	9 633	
IRL	WHG/561214	Merlano	VI; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	164	92,4	0	56,3	16,40	171	187	
IRL	WHG/07A.	Merlano	VIIa	150	67,6	0	45,1	15,00	120	135	
IRL	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII	8	0,0	0	0,0	0,80	78	79	
IRL	DWS/56789-	Squali di acque profonde	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e X	10	0,4	0	4,0	1,00	55	56	
IRL	GFB/567-	Musdee	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI e VII	60	48,1	0	80,2	6,00	260	266	
IRL	ORY/06-	Pesce specchio atlantico	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VI	5	0,0	0	0,0	0,50	2	3	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
IRL	ORY/1X14-	Pesce specchio atlantico	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV	5	0,0	0	0,0	0,50	2	3	
IRL	RNG/5B67-	Granatiere	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI e VIII	331	0,1	0	0,0	33,10	254	287	
IRL	RNG/8X14-	Granatiere	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	10	0,0	0	0,0	1,00	7	8	
POL	HER/3BC + 24	Aringa	Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-24	6 441	4 551,7		70,7	644,10	3 536	4 180	
POL	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-32	141 549	49 991,4		35,3	14 154,90	117 424	131 579	
POL	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-32	480	29,0		6,0	48,00	456	504	
SWE	COD/3BC + 24	Merluzzo bianco	Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-24	3 039	2 756,6		90,7	282,40	2 541	2 823	
SWE	HER/3BC + 24	Aringa	Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-24	8 557	7 265,3		84,9	855,70	4 835	5 691	
SWE	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	17 326	3 918,7		22,6	1 732,60	14 892	16 625	
SWE	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-32	182	155,9		85,7	18,20	164	182	
SWE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-32	92 745	86 134,7		92,9	6 610,30	76 270	82 880	
SWE	USK/3EI.	Brosmio	Acque comunitarie della zona III	7	1,0		14,3	0,70	7	8	USK/03-C.

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
SWE	USK/4EI.	Brosmio	Acque comunitarie della zona IV	6	0,0		0,0	0,60	6	7	
SWE	COD/03AS.	Merluzzo bianco	Kattegat	199	166,0		83,4	19,90	187	207	
SWE	HKE/3A/BCD	Nasello	IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e III d	139	103,5		74,5	13,90	122	136	
SWE	WHB/1X14	Melù	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIII d, VIIIe, XII e XIV	117	6,6		5,6	11,70	2 797	2 809	
SWE	LIN/04.	Molva	Acque comunitarie della zona IV	12	0,4		3,3	1,20	12	13	
SWE	NEP/3A/BCD	Scampo	IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e III d	1 555	1 522,7		97,9	32,30	1 359	1 391	
SWE	T/B/2AC4-C	Rombo chiodato e rombo liscio	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	6	0,1		1,7	0,60	6	7	
SWE	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e III d	37	36,5		98,6	0,50	25	26	
SWE	BLI/03-	Molva azzurra	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III	7	0,0		0,0	0,70	5	6	
SWE	RNG/3A/BCD	Granatiere	IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e III d	54	0,0		0,0	5,40	41	46	
UK	ALF/3X14-	Berici	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	11	0,0		0,0	1,10	10	11	
UK	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	5 431	3 858,1		71,0	543,10	5 050	5 593	
UK	BLI/245-	Molva azzurra	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V	17	12,5		73,5	1,70	18	20	
UK	BLI/67-	Molva azzurra	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI e VII	131	125,6		95,9	5,40	386	391	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
UK	BSF/1234-	Pesce sciabola nero	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV	6	0,0		0,0	0,60	4	5	
UK	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII	58	26,3		45,3	5,80	156	162	
UK	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	617	537,2		87,1	61,70	259	321	
UK	COD/561214	Merluzzo bianco	VI; acque comunitarie della zona Vb; acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV	281	276,6		98,4	4,40	182	186	
UK	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	Da VIIb a VIIk, VIII, IX e X; Copace 34.1.1	448	436,0		97,3	12,00	295	303	COD/7XAD34
									155	159	COD/07D.
UK	DGS/15X14	Spinarolo/gattuccio	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV	735	177,8		24,2	73,50	368	442	
UK	DGS/2AC4-C	Spinarolo/gattuccio	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	470	92,3		19,6	47,00	216	263	
UK	DWS/56789-	Squali di acque profonde	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX	313	39,3		12,6	31,30	187	218	
UK	GFB/1012-	Musdee	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X e XII	11	0,0		0,0	1,10	9	10	
UK	GFB/1234-	Musdee	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV	18	1,5		8,3	1,80	13	15	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
UK	GFB/567-	Musdee	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI e VII	523	222,5		42,5	52,30	814	866	
UK	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque comunitarie delle zone Vb e VIa	5 351	1 764,9		33,0	535,10	2 737	3 272	
UK	HAD/6B1214	Eglefino	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV	5 770	1 778,7		30,8	577,00	4 738	5 315	
UK	HER/07A/MM	Aringa	VIIa	4 919	4 895,3		99,5	23,70	3 550	3 574	
UK	HER/1/2.	Aringa	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II	20 361	19 744		97	617	23 430	24 047	
UK	HER/5B6ANB	Aringa	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone Vb e VIb e VIaN	14 276,7	14 032,8		98,3	243,90	12 749	12 993	
UK	HER/7G-K	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	11	0,2		1,8	1,10	7	8	
UK	HKE/*8ABDE	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE	810	18,8		2,3	81,00	772	853	
UK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	2 198	1 877,7		85,4	219,80	326	546	
UK	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	4 057	3 002,6		74,0	405,70	5 190	5 596	
UK	JAX/578/14	Sugarello	VI, VII e VIIIa, VIIIb, VIId e VIIE; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	22 618	8 456,4		37,4	2 261,80	16 276	18 538	
UK	LEZ/07.	Rombo giallo	VII	2 624	1 622,5		61,8	262,40	2 624	2 886	
UK	LEZ/561214	Rombo giallo	VI; acque comunitarie della zona Vb; acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV	1 203	1 001,4		83,2	120,30	878	998	
UK	LIN/03.	Molva	IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId	7	0,0		0,0	0,70	7	8	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
UK	LIN/04.	Molva	Acque comunitarie della zona IV	2 177	1 770,2		81,3	217,70	2 196	2 414	
UK	LIN/1/2.	Molva	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II	10	1,3		13,0	1,00	10	11	
UK	LIN/6X14.	Molva	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	3 630	1 295,0		35,7	363,00	3 645	4 008	
UK	NEP/07.	Scampo	VII	9 073	8 547,8		94,2	525,20	8 086	8 611	
UK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	24 660	19 521,4		79,2	2 466,00	21 513	23 979	
UK	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque comunitarie della zona Vb	21 533	15 106,6		70,2	2 153,30	18 445	20 598	
UK	ORY/06-	Pesce specchio atlantico	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VI	5	0,0		0,0	0,50	2	3	
UK	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	735	317,5		43,2	73,50	432	506	
UK	PLE/7FG.	Passera di mare	VIII e VIIg	88	61,5		69,9	8,80	56	65	
UK	PLE/7HJK.	Passera di mare	VIIIh, VIIj e VIIk	32	12,1		37,8	3,20	16	19	
UK	RNG/5B67-	Granatiere	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI e VIII	208	8,4		4,0	20,80	189	210	
UK	RNG/8X14-	Granatiere	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XI e XIV	20	0,0		0,0	2,00	15	17	
UK	SBR/10-	Occhialone	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X	11	0,0		0,0	1,10	10	11	

Stato membro	Codice stock	Specie	Zona	Contingente finale 2008	Catture 2008	Catture CS 2008	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2009	Contingente riveduto 2009	Nuovo codice 2009
UK	SBR/678-	Occhialone	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII	13	10,4		80,0	1,30	25	26	
UK	SOL/07A.	Sogliola	VIIa	162	45,3		28,0	16,20	107	123	
UK	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	1 395	705,5		50,6	139,50	1 014	1 154	
UK	SOL/07E.	Sogliola	VIIe	465	460,9		99,1	4,10	382	386	
UK	SOL/24.	Sogliola	Acque comunitarie delle zone II e IV	930	832,8		89,5	93,00	596	689	
UK	SOL/7FG.	Sogliola	VIII f e VIIg	298	217,8		73,1	29,80	279	309	
UK	SOL/7HJK.	Sogliola	VIIIh, VIIj e VIIk	108	79,3		73,4	10,80	92	103	
UK	SRX/2AC4	Razze	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	766	731,1		95,4	34,90	1 062	1 097	SRX/2AC4-C
UK	T/B/2AC4-C	Rombo chiodato e rombo liscio	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	763	450,4		59,0	76,30	813	889	
UK	USK/1214EI	Brosmio	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II e XIV	7	3,3		47,1	0,70	7	8	
UK	USK/4EL.	Brosmio	Acque comunitarie della zona IV	94	83,0		88,3	9,40	94	103	USK/04-C.
UK	USK/567EI.	Brosmio	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone V, VI e VII	65	61,8		95,1	3,20	123	126	
UK	WHB/1X14	Melù	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	35 171	35 132,3		99,9	38,70	14 670	14 709	
UK	WHG/07A.	Merlano	VIIa	107	8,4		7,9	10,70	81	92	
UK	WHG/561214	Merlano	VI; acque comunitarie della zona Vb; acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV	503	374,2		74,4	50,30	329	379	

## ALLEGATO II

## DETRAZIONI DAI CONTINGENTI 2009

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona 2008	Nome della specie	Nome della zona	Sanzioni articolo 5, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 847/96	Contingente finale 2008	Margine	Totale quantitativo modificato 2008	Catture CS 2008	Catture 2008	Catture totali 2008	%	Detrazioni	Quantitativo iniziale 2009	Quantitativo riveduto 2009	Quantitativo residuo
BEL	SRX	2AC4-C	Razze	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	y	319,00	0,0	319,00	0,0	328,70	328,70	103,0	- 9,70	277,00	267	
BGR	TUR	F3742C	Rombo chiodato	Mar Nero	y	50,00	0,0	50,00	0,0	54,62	54,62	109,2	- 4,62	50,00	45	
DEU	LIN	4AB-N.	Molva	Acque norvegesi della zona IV	y	27,00	0,0	27,00	0,0	30,00	30,00	111,1	- 3,00	21,00	18	
DEU	HKE	3A/BCD	Nasello	IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e III d	y	2,00	0,0	2,00		3,70	3,70	185,0	- 1,70	0,00	0	2
ESP	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	I e IIb	y	7 341,00	0,0	7 341,00	0,0	7 349,00	7 349,00	100,1	- 8,00	8 984,00	8 976	
ESP	COD	1N2AB.	Merluzzo bianco	Acque norvegesi delle zone I e II	y	2 299,00	0,0	2 299,00	0,0	2 306,00	2 306,00	100,3	- 7,00	2 605,00	2 598	
ESP	HAD	1N2AB.	Eglefino	Acque norvegesi delle zone I e II	y	39,00	0,0	39,00	0,0	43,20	43,20	110,8	- 4,20	0,00	0	4
ESP	USK	567EI.	Brosmio	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone V, VI e VII	y	21,00	0,0	21,00	0,0	60,50	60,50	288,1	- 39,50	21,00	0	19
EST	COD	3DX32.	Merluzzo bianco	Acque comunitarie delle sottodivisioni 25-32	y	836,00	0,0	836,00	0,0	849,60	849,60	101,6	- 13,60	998,00	984	
EST	PRA	N3L.	Gamberello boreale	NAFO 3L	y	833,00	0,0	833,00	0,0	895,40	895,40	107,5	- 62,40	334,00	272	
EST	GHL	N3LMNO	Ippoglosso nero	NAFO 3LMNO	y	294,30	0,0	294,30	0,0	299,00	299,00	101,6	- 4,70	321,30	317	
EST	SRX	N3LNO.	Razza	NAFO 3LNO	y	124,00	0,0	124,00	0,0	130,50	130,50	105,2	- 6,50	546,00	539	

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona 2008	Nome della specie	Nome della zona	Sanzioni articolo 5, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 847/96	Contingente finale 2008	Margine	Totale quantitativo modificato 2008	Catture CS 2008	Catture 2008	Catture totali 2008	%	Detrazioni	Quantitativo iniziale 2009	Quantitativo riveduto 2009	Quantitativo residuo
EST	SPR	03A.	Spratto	IIIa	y	0,00	0,0	0,00	0,0	150,00	150,00	0,0	- 150,00	0,00	0	150
FRA	COD	561214	Merluzzo bianco	VI; acque comunitarie della zona Vb; acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV	y	77,00	0,0	77,00	0,0	82,50	82,50	107,1	- 5,50	48,00	42	
FRA	HKE	8C3411	Nasello	VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1	y	458,00	0,0	458,00	0,0	479,30	479,30	104,7	- 21,30	498,00	477	
FRA	LIN	04.	Molva	Acque comunitarie della zona IV	y	179,00	0,0	179,00	0,0	182,90	182,90	102,2	- 3,90	159,00	155	
FRA	SOL	07E.	Sogliola	VIIe	y	273,00	0,0	273,00	0,0	278,00	278,00	101,8	- 5,00	245,00	240	
IRL	COD	561214	Merluzzo bianco	VI; acque comunitarie della zona Vb; acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV	y	87,00	0,0	87,00	0,0	99,00	99,00	113,8	- 12,00	68,00	56	
IRL	PLE	7FG.	Passera di mare	VIII f e VIIg	y	63,00	0,0	63,00	0,0	63,50	63,50	100,8	- 0,50	200,00	199	
NLD	BSF	56712-	Pesce scia-bola nero	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII	n	0,00	0,0	9,00	0,0	14,40	14,40	160,0	- 5,40	0,00	0	5
NLD	SBR	678-	Occhialone	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII	n	0,00	0,0	9,00	0,0	15,30	15,30	170,0	- 6,30	0,00	0	6
NLD	WHB	1X14	Melù	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	y	76 559,00	0,0	76 559,00	0,0	77 380,50	77 380,50	101,1	- 821,50	13 787,00	12 966	
NLD	PLE	2A3AX4	Passera di mare	IV; acque comunitarie della zona IIa; la parte della zona IIIa non inclusa nello Skagerrak e nel Kattegat	y	20 303,00	0,0	20 303,00	0,0	20 323,40		100,1	- 20,40	20 237,00	20 217	

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona 2008	Nome della specie	Nome della zona	Sanzioni articolo 5, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 847/96	Contingente finale 2008	Margine	Totale quantitativo modificato 2008	Catture CS 2008	Catture 2008	Catture totali 2008	%	Detrazioni	Quantitativo iniziale 2009	Quantitativo riveduto 2009	Quantitativo residuo
NLD	SRX	2AC4-C	Razze	Acque comunitarie delle zone IIa e IV	y	461,00	0,0	461,00	0,0	517,00	517,00	112,1	- 56,00	236,00	180	
POL	COD	1N2AB.	Merluzzo bianco	Acque norvegesi delle zone I e II	y	801,00	0,0	801,00	0,0	803,30	803,30	100,3	- 2,30	0,00	0	2
POL	GHL	514GRN	Ippoglosso nero	Acque della Groenlandia delle zone V e XIV	y	1 355,00	0,0	1 355,00	0,0	1 357,00	1 357,00	100,1	- 2,00	0,00	0	2
POL	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	y	0,00	0,0	0,00	0,0	0,70	0,70	0,0	- 0,70	0,00	0	1
POL	RED	514GRN	Scorfano	Acque della Groenlandia delle zone V e XIV	y	0,00	0,0	1,00	0,0	2,30	2,30	230,0	- 1,30	0,00	0	1
POL	HAD	2AC4.	Eglefino	IV; acque comunitarie della zona IIa	y	0,00	0,0	0,00	0,0	15,50	15,50	0,0	- 15,50	0,00	0	16
POL	WHB	1X14	Melù	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	y	0,00	0,0	0,00	0,0	8,00	8,00	0,0	- 8,00	0,00	0	8
POL	MAC	2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId	y	0,00	0,0	0,00	0,0	5,00	5,00	0,0	- 5,00	0,00	0	5
PRT	ALF	3X14-	Berici	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	n	204,00	0,0	204,00	0,0	210,40	210,40	103,1	- 6,40	214,00	208	
PRT	GFB	89-	Musdee	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX	n	10,00	0,0	10,00	0,0	10,50	10,50	105,0	- 0,50	10,00	9	
PRT	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	I e IIb	y	1 541,00	0,0	1 541,00	0,0	1 543,20	1 543,20	100,1	- 2,20	1 897,00	1 895	

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona 2008	Nome della specie	Nome della zona	Sanzioni articolo 5, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 847/96	Contingente finale 2008	Margine	Totale quantitativo modificato 2008	Catture CS 2008	Catture 2008	Catture totali 2008	%	Detrazioni	Quantitativo iniziale 2009	Quantitativo riveduto 2009	Quantitativo residuo
PRT	SRX	N3LNO.	Razza	NAFO 3LNO	y	1 213,50	0,0	1 213,50	0,0	1 276,30	1 276,30	105,2	- 62,80	1 274,00	1 211	
PRT	HAD	1N2AB.	Eglefino	Acque norvegesi delle zone I e II	y	70,00	0,0	70,00	0,0	402,60	402,60	575,1	- 457,94	0,00	0	458
PRT	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	y	115,00	0,0	115,00	0,0	334,30	334,30	290,7	- 294,37	0,00	0	294
PRT	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	y	0,00	0,0	0,00	0,0	0,50	0,50	0,0	- 0,50	0,00	0	1
PRT	RED	51214.	Scorfano	Acque comunitarie e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV	y	1 646,00	0,0	1 646,00	0,0	1 668,40	1 668,40	101,4	- 22,40	0,00	0	22
PRT	ANF	8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1	y	337,00	0,0	337,00	0,0	353,60	353,60	104,9	- 16,60	292,00	275	
UK	BET	ATLANT	Tonno obeso	Oceano Atlantico	n	17,00	0,0	17,00	0,0	27,30	27,30	160,6	- 10,30	0,00	0	10
						H	I	J = H + I	K	L	M = K + L	N = M/J	O	P	Q = P - O	

**REGOLAMENTO (CE) N. 650/2009 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2009****recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>, prevede un procedimento di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'espor-

tazione per taluni prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 21 luglio 2009.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2004, per il periodo di gara che ha termine il 21 luglio 2009, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui rispettivamente all'articolo 1, lettere a) e b), e all'articolo 2 di detto regolamento è quello indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.

## ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto	Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura	Importo massimo della restituzione all'esportazione per le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 619/2008
Burro	ex 0405 10 19 9700	70,00
Butteroil	ex 0405 90 10 9000	84,50

**REGOLAMENTO (CE) N. 651/2009 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2009****recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>, prevede un procedimento di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'espor-

tazione per taluni prodotti agricoli <sup>(3)</sup> e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 21 luglio 2009.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di gara che ha termine il 21 luglio 2009, l'importo massimo della restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 2, di detto regolamento è di 25,80 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.

**REGOLAMENTO (CE) N. 652/2009 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2009****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'allegato I, parte XIX, del medesimo regolamento e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno

della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari <sup>(2)</sup> e del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(3)</sup>, nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura stabiliti nell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché quelli definiti nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 24 luglio 2009**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	A02	EUR/100 unità	0,39
0407 00 19 9000	A02	EUR/100 unità	0,20
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	0,00
	E10	EUR/100 kg	16,00
	E19	EUR/100 kg	0,00
0408 11 80 9100	A03	EUR/100 kg	56,48
0408 19 81 9100	A03	EUR/100 kg	28,35
0408 19 89 9100	A03	EUR/100 kg	28,35
0408 91 80 9100	A03	EUR/100 kg	35,78
0408 99 80 9100	A03	EUR/100 kg	9,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 653/2009 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 luglio 2009**  
**recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XX, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>. È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari <sup>(3)</sup>.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura di identificazione stabiliti nell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 24 luglio 2009**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 pcs	0,47
0105 19 20 9000	A02	EUR/100 pcs	0,47
0207 12 10 9900	V03	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9190	V03	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9990	V03	EUR/100 kg	40,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03 A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

## REGOLAMENTO (CE) N. 654/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

## recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i prodotti contemplati dall'allegato I, parte XV, del medesimo regolamento, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, è necessario fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163 e 164 e da 167 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale<sup>(2)</sup>. È inoltre necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari<sup>(3)</sup>, e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'or-

ganizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano<sup>(4)</sup>.

- (5) Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate<sup>(5)</sup>, prevedono una riduzione della restituzione all'esportazione particolare se la quantità destinata all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.
- (6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 333/2009 della Commissione<sup>(6)</sup> e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

## Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, il tasso della restituzione applicabile ai prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.

## Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 333/2009 è abrogato.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

<sup>(5)</sup> GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

<sup>(6)</sup> GU L 104 del 24.4.2009, pag. 4.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

*Per la Commissione*  
Jean-Luc DEMARTY  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 24 luglio 2009**

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
0102 10 10 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	25,9
0102 10 30 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	25,9
0201 10 00 9110 <sup>(1)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 10 00 9130 <sup>(1)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	48,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	28,7
0201 20 20 9110 <sup>(1)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	48,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	28,7
0201 20 30 9110 <sup>(1)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 20 50 9110 <sup>(1)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	61,0
	B03	EUR/100 kg peso netto	35,9
0201 20 50 9130 <sup>(1)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 30 00 9050	US <sup>(3)</sup>	EUR/100 kg peso netto	6,5
	CA <sup>(4)</sup>	EUR/100 kg peso netto	6,5
0201 30 00 9060 <sup>(6)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	22,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	7,5
0201 30 00 9100 <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup>	B04	EUR/100 kg peso netto	84,7
	B03	EUR/100 kg peso netto	49,8
	EG	EUR/100 kg peso netto	103,4
0201 30 00 9120 <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup>	B04	EUR/100 kg peso netto	50,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	29,9
	EG	EUR/100 kg peso netto	62,0
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 30 90 9100	US <sup>(3)</sup>	EUR/100 kg peso netto	6,5
	CA <sup>(4)</sup>	EUR/100 kg peso netto	6,5

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
0202 30 90 9200 <sup>(6)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	22,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	7,5
1602 50 31 9125 <sup>(5)</sup>	B00	EUR/100 kg peso netto	23,3
1602 50 31 9325 <sup>(5)</sup>	B00	EUR/100 kg peso netto	20,7
1602 50 95 9125 <sup>(5)</sup>	B00	EUR/100 kg peso netto	23,3
1602 50 95 9325 <sup>(5)</sup>	B00	EUR/100 kg peso netto	20,7

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità).

B02: B04 e destinazione EG.

B03: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (\*), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11)].

B04: Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.

(\*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

(5) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

**REGOLAMENTO (CE) N. 655/2009 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2009****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati nell'allegato I, parte XVII, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto

dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>. È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari <sup>(3)</sup> e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(4)</sup>.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 24 luglio 2009**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 11 31 9910	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 19 81 9100	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 19 81 9300	A00	EUR/100 kg	54,20
1601 00 91 9120	A00	EUR/100 kg	19,50
1601 00 99 9110	A00	EUR/100 kg	15,20
1602 41 10 9110	A00	EUR/100 kg	29,00
1602 41 10 9130	A00	EUR/100 kg	17,10
1602 42 10 9110	A00	EUR/100 kg	22,80
1602 42 10 9130	A00	EUR/100 kg	17,10
1602 49 19 9130	A00	EUR/100 kg	17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 656/2009 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2009****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 143,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(2)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei

settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione del 23 luglio 2009 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	105,0	0	BR
		90,7	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	108,0	3	BR
		100,0	5	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	202,6	29	BR
		197,7	31	AR
		279,4	6	CL
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	194,9	5	BR
0207 14 60	Cosce di pollo, congelate	116,7	8	BR
		99,4	13	AR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	209,5	26	BR
		227,7	21	CL
0408 11 80	Tuorli	317,6	0	AR
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	344,6	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	228,9	17	BR
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	555,5	0	AR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

## REGOLAMENTO (CE) N. 657/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 162, paragrafo 1 *ter*, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi <sup>(2)</sup>, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.
- (4) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

## ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 luglio 2009 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Descrizione	Destinazione <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	0,00
		03	16,00
		04	0,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	0,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli d'uovo:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	56,48
0408 19	– – altri:		
	– – – ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non dolcificati	01	28,35
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non dolcificati	01	28,35
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	35,78
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	9,00

<sup>(1)</sup> Le destinazioni sono indicate come segue:

01 paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04 tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.

**REGOLAMENTO (CE) N. 658/2009 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2009****recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del burro per la 9ª gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 186/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 186/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto una gara permanente per l'acquisto all'intervento di burro fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro <sup>(3)</sup>.

(2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 105/2008, in funzione delle offerte ricevute per le

gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all'aggiudicazione.

(3) Tenendo conto delle offerte ricevute per la 9ª gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 9ª gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente per l'acquisto all'intervento di burro di cui al regolamento (CE) n. 186/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 luglio 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 220,00 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 64 del 10.3.2009, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 659/2009 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2009****recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la 7<sup>a</sup> gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 310/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 310/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto una gara permanente per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere <sup>(3)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 214/2001, in funzione delle offerte ricevute per le gare

parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all'aggiudicazione.

- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute per la 7<sup>a</sup> gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 7<sup>a</sup> gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere di cui al regolamento (CE) n. 310/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 luglio 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 167,90 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 97 del 16.4.2009, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.

**REGOLAMENTO (CE) N. 660/2009 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2009****recante divieto di pesca della molva azzurra nelle zone VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, fissa i contingenti per il 2009.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

## ALLEGATO

N.	5/T&Q
Stato membro	Spagna
Stock	BLI/67-
Specie	Molva azzurra ( <i>Molva dypterygia</i> )
Zona	Acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI e VII
Data	15 giugno 2009

## III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

## ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

## DECISIONE 2009/558/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2009

**relativa alla conclusione dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l'Unione europea e Israele**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

*Articolo 1*

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

L'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l'Unione europea e Israele è approvato a nome dell'Unione europea.

vista la raccomandazione della presidenza,

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

considerando quanto segue:

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

(1) Nella sessione del 18 febbraio 2008 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) e associando pienamente la Commissione, ad avviare negoziati, a norma dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea, con lo Stato di Israele per concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni.

*Articolo 3*

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data dell'adozione.

(2) A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dall'SG/AR, ha negoziato un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l'Unione europea e Israele.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(3) Occorre approvare l'accordo,

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2009.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. VONDRA

TRADUZIONE

**ACCORDO****sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l'Unione europea e Israele**

IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE,

rappresentato dal ministero della difesa di Israele, in appresso «MDI»,

e

L'UNIONE EUROPEA,

in appresso «UE»,

rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO che le parti intendono cooperare sulle questioni di comune interesse relative in particolare alla difesa ed alla sicurezza;

CONSIDERANDO che una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci tra le parti possono richiedere l'accesso alle informazioni e al materiale classificati di Israele e dell'UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra Israele e l'UE;

CONSIDERANDO che le parti auspicano proteggere e salvaguardare le informazioni e il materiale classificati oggetto degli scambi;

CONSIDERANDO che la protezione delle informazioni classificate e del relativo materiale, oggetto di consultazione e scambi, richiede misure di sicurezza appropriate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

Al fine di realizzare gli obiettivi di una cooperazione piena ed efficace tra le parti su questioni di comune interesse relative in particolare alla difesa ed alla sicurezza, il presente accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni e materiale classificati (in appresso «l'accordo») si applica alle informazioni e al materiale classificati, in qualsiasi forma e relativi a qualsiasi settore, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

*Articolo 2*

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «informazioni classificate» qualsiasi informazione (vale a dire, conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma, scritta, orale o visiva) o qualsiasi materiale riconosciuti da entrambe le parti, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne, come parte dei rispettivi interessi in materia di sicurezza e come protetti dalla divulgazione non autorizzata e a cui le parti del presente accordo hanno attribuito una classificazione di sicurezza (in appresso «informazioni classificate»);
- b) «materiale» qualsiasi documento, prodotto o sostanza in cui possono essere registrate o inserite informazioni, indipen-

dentemente dalle loro caratteristiche fisiche, inclusi anche, ma non esclusivamente: documenti scritti (lettere, note, processi verbali, relazioni, memorandum, segnali/messaggi), l'hardware, dischi fissi dei computer, CD-ROM, chiavi USB, attrezzature, macchinari, apparecchiature, dispositivi, modelli, fotografie/diapositive/schizzi, registrazioni, nastri, cassette, film, riproduzioni, mappe, carte, planimetrie, notebook, matrici, carta carbone, nastri di macchine per scrivere o di stampanti.

*Articolo 3*

Ai fini del presente accordo si intende per «UE» il Consiglio dell'Unione europea (in appresso «il Consiglio»), il segretario generale/Alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in appresso «la Commissione europea»).

*Articolo 4*

Ciascuna parte:

- a) protegge e salvaguarda le informazioni classificate fornite da una parte o con essa scambiate a norma del presente accordo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne;

- b) assicura che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classificazione di sicurezza attribuito dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda tali informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale classificati cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente ai sensi dell'articolo 6. Così facendo, le parti attribuiscono all'insieme di tali informazioni classificate il medesimo grado di protezione della sicurezza previsto per le proprie informazioni classificate aventi una classificazione equivalente;
- c) si astiene dall'utilizzare le informazioni classificate a fini diversi o in condizioni di sicurezza diverse da quelli stabiliti dall'originatore o da quelli per i quali l'informazione è fornita o scambiata; ciò include l'ubicazione delle attrezzature classificate;
- d) non comunica le informazioni classificate a terzi e ad istituzioni o organismi dell'UE diversi da quelli menzionati nell'articolo 3, senza previo consenso scritto dell'originatore;
- e) non consente alle persone l'accesso alle informazioni classificate a meno che non abbiano una necessità di sapere (ossia che debbano avere accesso nel compimento delle loro funzioni ufficiali) e, ove occorra, non siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza e siano stati autorizzati dalla parte interessata.

#### Articolo 5

1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o trasmesse da una parte (la parte fornitrice) all'altra parte (la parte ricevente).
2. Per la trasmissione a destinatari diversi dalle parti, la parte ricevente adotta una decisione di trasmissione o divulgazione di informazioni classificate, previo consenso scritto della parte fornitrice.
3. Ciascuna parte decide caso per caso in merito alla trasmissione di informazioni classificate all'altra parte. Nell'attuazione dei paragrafi 1 e 2 la trasmissione generica è consentita unicamente quando le parti hanno definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.
4. La parte ricevente può trasmettere ad un contraente o potenziale contraente informazioni classificate ricevute dalla parte fornitrice previo consenso scritto di quest'ultima. Prima della trasmissione o divulgazione ad un contraente o potenziale contraente di qualsiasi informazione classificata ricevuta dalla parte fornitrice, la parte ricevente garantisce, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne, che tale contraente o potenziale contraente, nonché i suoi impianti, sono in grado di proteggere le informazioni classificate e dispongono di un nulla osta appropriato.
5. In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari interne, ciascuna parte garantisce la sicurezza degli impianti e degli stabilimenti in cui sono custodite le informazioni classificate trasmesse dall'altra parte e garantisce che siano adottate

tutte le misure necessarie per controllare e proteggere le informazioni classificate in relazione a ciascuno di detti impianti o stabilimenti.

#### Articolo 6

1. Le informazioni classificate sono contrassegnate come segue:
  - a) Per lo Stato di Israele, le informazioni classificate recano la menzione **סודי ביותר** (Top Secret), **סודי** (Secret) o **שמור** (Confidential);
  - b) Per l'UE, le informazioni classificate recano la menzione TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE o RESTREINT UE.

2. La corrispondenza tra le classificazioni di sicurezza è la seguente:

Classificazione di Israele	Classificazione UE
<b>סודי ביותר</b> (Top Secret)	TRES SECRET UE/EU TOP SECRET
<b>סודי</b> (Secret)	SECRET UE
<b>שמור</b> (Confidential)	CONFIDENTIEL UE
(senza equivalente per Israele)	RESTREINT UE

La parte israeliana si impegna ad attribuire alle informazioni classificate RESTREINT UE la medesima protezione delle informazioni classificate **שמור** (Confidential).

#### Articolo 7

Ciascuna parte provvede a predisporre un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sulle norme minime di sicurezza stabilite nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne e riportati nelle modalità che saranno stabilite a norma dell'articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate sia applicato un livello di protezione equivalente, conformemente al presente accordo.

#### Articolo 8

1. Le parti si assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso, o le cui funzioni o mansioni possono consentire l'accesso, ad informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.
2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari, se tutti i fattori pertinenti relativi ad una persona sono tali da consentire a tale persona di avere accesso a informazioni classificate.

*Articolo 9*

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all'articolo 12 effettuano consultazioni e visite reciproche sulla sicurezza per valutare, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza delle parti, l'efficacia delle modalità in materia di sicurezza da stabilire ai sensi di detto articolo. I dettagli pratici di tali visite e di qualsiasi altra visita finalizzata all'attuazione del presente accordo sono stabiliti nelle modalità di cui all'articolo 12.

*Articolo 10*

1. Ai fini del presente accordo:
  - a) per quanto riguarda l'UE, tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:
 

Council of the European Union  
Chief Registry Officer  
Rue de la Loi/Wetstraat, 175  
1048 Bruxelles  
BELGIO

Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2;
  - b) per quanto riguarda Israele, tutta la corrispondenza è inviata al Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB), al seguente indirizzo:
 

Ministry of Defense  
Kaplan St.  
Hakiryia Tel Aviv  
ISRAEL.

2. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere.

Per quanto riguarda l'UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, o il Chief Registry Officer della Direzione «Sicurezza» della Commissione europea, allorché tali informazioni sono indirizzate alla Commissione europea.

Per quanto riguarda Israele, questa corrispondenza è inviata attraverso il Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB). Allorché l'UE intende inviare informazioni classificate a ministeri o organizzazioni israeliane diverse dal MDI, il Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB) comunica al Chief Registry Officer del Consiglio quale autorità israeliana incaricata della sicurezza è responsabile per tali ministeri o organizzazioni, che applicano

norme equivalenti per la protezione delle informazioni classificate.

*Articolo 11*

Il MDI, il segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza vigilano sull'attuazione del presente accordo.

*Articolo 12*

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le tre autorità designate nei paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono modalità in materia di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione e la salvaguardia reciproca delle informazioni classificate ai sensi del presente accordo.

2. Il Directorate of Security for the Defence Establishment D.S.D.E (MALMAB), sotto la direzione ed a nome del ministero israeliano della difesa, ha il compito di elaborare le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite ad Israele conformemente al presente accordo.

3. L'Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, ha il compito di elaborare le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all'Unione europea conformemente al presente accordo.

4. La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce sotto l'autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, ha il compito di elaborare le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate conformemente al presente accordo all'interno della Commissione europea e dei suoi locali.

5. Per l'UE le modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all'approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

*Articolo 13*

La parte ricevente informa la parte fornitrice in caso di perdita o compromissione, provata o sospetta, delle proprie informazioni classificate. La parte ricevente avvia un'indagine per stabilire le circostanze. I risultati dell'indagine e le informazioni concernenti le misure adottate per impedire il ripetersi dell'evento sono inoltrate alla parte fornitrice. Le autorità di cui all'articolo 12 possono stabilire procedure a tal fine.

*Articolo 14*

Ciascuna parte è tenuta ad assumere le spese da essa sostenute nell'attuazione del presente accordo.

*Articolo 15*

Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate ai sensi del presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 12 convengono che le parti sono in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate in maniera conforme al presente accordo e alle modalità da definire ai sensi dell'articolo 12.

*Articolo 16*

Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

*Articolo 17*

Tutte le divergenze tra Israele e l'Unione europea relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate esclusivamente mediante negoziazione tra le parti. Nel corso dei negoziati entrambe le parti continuano ad assolvere tutti i rispettivi obblighi ai sensi del presente accordo.

*Articolo 18*

1. Il presente accordo entra in vigore non appena le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

2. Ciascuna parte notifica all'altra parte eventuali modifiche delle sue disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.

3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.

4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica scritta reciproca come previsto dal paragrafo 1.

*Articolo 19*

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Tel Aviv, addì 11 giugno 2009 in due copie, ciascuna in lingua inglese.

*Per Israele*  
*Il ministro della difesa*

*Per l'Unione europea*  
*Il segretario generale/Alto rappresentante*

## DECISIONE ATALANTA/6/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 22 luglio 2009

relativa alla nomina del comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2009/559/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia <sup>(1)</sup> (Atalanta), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'Unione europea.
- (2) Il 17 marzo 2009 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/1/2009 <sup>(2)</sup> relativa alla nomina del capitano Juan GARAT CARAMÉ (Marina) quale comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.
- (3) Il comandante dell'operazione dell'Unione europea ha raccomandato di nominare il commodoro Peter BINDT quale nuovo comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(4) Il comitato militare dell'Unione europea ha appoggiato tale raccomandazione.

(5) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il commodoro Peter BINDT è nominato comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 13 agosto 2009.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

*Per il Comitato politico e di sicurezza*

*Il presidente*

O. SKOOG

<sup>(1)</sup> GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 76 del 24.3.2009, pag. 45.

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

★ <b>Decisione 2009/558/PESC del Consiglio, del 16 marzo 2009, relativa alla conclusione dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l'Unione europea e Israele</b> .....	63
<b>Accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l'Unione europea e Israele</b> .....	64
2009/559/PESC:	
★ <b>Decisione ATALANTA/6/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 22 luglio 2009, relativa alla nomina del comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)</b> .....	68

## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(\*) Vendita a numero:    - fino a 32 pagine:       6 EUR  
                              - da 33 a 64 pagine:     12 EUR  
                              - oltre 64 pagine:       prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**